**N. 04834/2012 REG.PROV.CAU.**

**N. 08322/2012 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 8322 del 2012, proposto dalla società Sgd Vending Dimatic Srl, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Loiodice e Isabella Loiodice, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Ombrone, 12 Pal. B;

*contro*

Somed Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto presso l’avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

*nei confronti di*

Istituto Tecnico Commerciale Linguistica Statale "Marco Polo";

*per la riforma dell' ordinanza cautelare del t.a.r. puglia – bari, sezione i, n. 00864/2012, resa tra le parti, concernente sospensione del contratto di somministrazione alimenti e bevande mediante distributori automatici;*

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto il decreto presidenziale n. 4640/12 del 27.11.2012;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Somed Spa;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2012 il Cons. Gabriella De Michele e uditi per le parti gli avvocati Aldo Loiodice e Paccione;

Rilevato che risulta fissata, in sede di appello, la trattazione nel merito della causa, concernente la lettera di invito e l’aggiudicazione della gara, prodromica alla sipula del contratto, di cui nella presente sede si contesta l’efficacia;

ritenuto che, in attesa della decisione definitiva di merito, meriti tutela l’esigenza di continuità del servizio di ristoro, con conseguente sussistenza dei presupposti per la riforma dell’ordinanza cautelare emessa in primo grado;

ritenuto altresì che le spese della presente fase possano essere compensate, previo bilanciamento delle contrapposte ragioni delle parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'appello (Ricorso numero: 8322/2012) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Giovannini, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore

Bernhard Lageder, Consigliere

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)